



TRIBUNALE DI NAPOLI

SETTIMA SEZIONE CIVILE

Il Giudice istruttore, Dottor Francesco Paolo Feo, ha emesso la seguente

ORDINANZA

sull'istanza avanzata ex art. 669 *decies* c.p.c. dall'Associazione "Movimento 5 Stelle", volta ad ottenere la revoca dell'ordinanza di sospensione – emessa in data 3 Febbraio 2022, da questo Tribunale, in sede di reclamo - delle delibere assembleari del 2/3 Agosto 2021 e del 5/6 Agosto 2021 ed aventi ad oggetto, rispettivamente, la modificazione dello statuto associativo e la nomina del presidente della Associazione, impugnate in questo giudizio, ai sensi dell'art. 23 c.c.,

MOTIVI

rilevato che l'istanza in esame si fonda sulla produzione del documento qualificato "regolamento", datato 8 Novembre 2018, dunque già da tempo esistente al momento dell'adozione delle delibere impuginate e che avrebbe legittimato l'esclusione dal voto degli iscritti da meno di sei mesi (sicché sarebbe superata, secondo l'istante, la motivazione sulla base della quale il Tribunale è giunto alla pronuncia di sospensione); tale documento, stante quanto prospettato nell'istanza di revoca, non sarebbe stato prodotto prima in giudizio perché, di esso, l'istante Associazione sarebbe venuta a conoscenza solo dopo la pronuncia dell'ordinanza di sospensione; considerato, in linea generale, che l'istanza di revoca e la riproposizione della domanda cautelare non può trovare luogo ove fondata su ragioni di fatto e di diritto preesistenti alla pronuncia cautelare, a meno che di esse non venga allegata e dimostrata l'avvenuta conoscenza e conoscibilità solo in un momento successivo; ritenuto, ciò premesso, che il dedotto "regolamento" è atto promanante dalla stessa Associazione che lo ha prodotto in giudizio, trattandosi di atto ad essa interno, regolante un aspetto fondamentale della sua organizzazione e del suo funzionamento ed emanato dagli stessi organi apicali dell'Associazione e quindi da intendersi per ciò stesso conosciuto, o comunque sicuramente conoscibile, fin dalla sua adozione, né potendo evidentemente aver rilievo, sul piano della sua conoscibilità, il fatto che la funzione di organi rappresentativi dell'ente fosse, al momento della introduzione di questo contenzioso, rivestita da persone diverse da quelle del tempo in cui il

regolamento fu adottato (peraltro la funzione di presidente del Comitato di Garanzia al momento della convocazione dell'assemblea per l'adozione delle delibere impugnate era rivestita dalla stessa persona che la rivestiva al momento della assunzione del regolamento);

rilevato inoltre che il regolamento in esame risulta già dedotto in controversia, visto che i ricorrenti (contestandone la mancata pubblicazione, la mancanza di data certa ed il fatto che non fosse stato proposto dal Comitato direttivo) avevano già nell'atto di citazione specificamente argomentato su di esso, che pare esser richiamato, anche se solo genericamente e senza indicazione della data di emissione o di altro elemento specificativo, nell'avviso di convocazione dell'assemblea del 17 Luglio 2021, in forza del quale erano stati ammessi al voto solo gli iscritti da oltre sei mesi; inoltre, nel verbale di udienza del 2 Febbraio 2022 (innanzi al Collegio, in sede di reclamo), i ricorrenti contestavano ancora che l'avviso di convocazione dell'assemblea faceva riferimento ad un regolamento che doveva esser ritenuto inesistente;

ritenuto pertanto, in virtù di quanto disposto dall'art. 669 *decies* c.p.c. e di quanto sin qui argomentato, che non sussistono i presupposti per la chiesta revoca; come già disposto nel verbale di udienza dell'1 Marzo 2022 va fissata udienza per il prosieguo nel merito

P.Q.M.

Rigetta l'istanza.

Fissa per il prosieguo nel merito l'udienza del 5 Aprile 2022, ore 12.00.

Così deciso in Napoli, 4 Marzo 2022

IL GIUDICE DELEGATO
Dottor Francesco Paolo Feo